



15138-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 252/25

ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI

UP - 25/02/2025

IRENE SCORDAMAGLIA

R.G.N. 32126/24

LUCIANO CAVALLONE

CARLO RENOLDI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GIUSEPPE SASSONE, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte civile, l'avv. [REDACTED] che ha depositato, unitamente alla nota spese, le conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, depositando contestualmente conclusioni e nota spese;

udito, per l'imputata, l'avv. [REDACTED] che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento.

ul

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Messina in data 14 febbraio 2022, [REDACTED] fu condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione in quanto ritenuta colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto previsto dall'art. 496, secondo comma, cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 483, comma secondo, cod. pen., per avere dichiarato falsamente, nel compilare un «atto di dichiarazione di nascita» redatto su «mod. B per la nascita di figli naturali riconosciuti dalla sola madre» e rivolto al direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera universitaria [REDACTED] di essere divorziata dal marito, [REDACTED] di non avere più contatti con lui né la possibilità di rintracciarlo; e attribuendo al proprio figlio, all'atto della registrazione del nome presso la direzione sanitaria - incaricata di trasmettere gli atti all'anagrafe - il proprio cognome [REDACTED] e non quello del padre [REDACTED] contrariamente alla volontà di quest'ultimo - conosciuta e taciuta dalla donna all'atto della registrazione - di riconoscere il figlio attribuendogli il proprio cognome; fatto aggravato dall'essere una falsa attestazione in atto dello stato civile, in [REDACTED] il 14 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento l'imputata era stata condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Con sentenza in data 11 novembre 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della [REDACTED] in relazione al delitto ascrittale, essendo ormai estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. Nonostante le sospensioni della prescrizione per complessivi 450 giorni, il termine di sette anni e sei mesi era, infatti, maturato il 12 marzo 2022. Nondimeno, la Corte territoriale ha escluso di poter prosciogliere l'imputata nel merito. Dato atto che ella aveva pacificamente dichiarato, nel certificato di nascita del figlio [REDACTED] di esserne la madre naturale, registrandolo con il proprio cognome e comunicando di essere divorziata, la Corte ha evidenziato: l'irrelevanza, ai fini della contestazione, del fatto che, nella compilazione del modulo relativo alla *privacy*, al bambino fosse stato attribuito il cognome [REDACTED] che la registrazione del neonato con le modalità contestate non era dovuta al comportamento inadempiente del padre, che non si era reso irreperibile, ma si era recato presso il nosocomio e presso il Tribunale per procedere alla registrazione del figlio, apprendendo che l'imputata lo aveva registrato con il modulo per il riconoscimento dei figli naturali da parte della sola madre; che anzi l'uomo aveva cercato l'imputata, senza esito, rivolgendosi successivamente ai Carabinieri per sporgere querela; che la dichiarazione dell'imputata con l'indicazione del proprio cognome era frutto di una scelta volontaria e non determinata da forza maggiore;

che tale condotta aveva arrecato un notevole danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, ad [REDACTED] il quale aveva ottenuto il riconoscimento della paternità solo nel 2016, a seguito della sentenza del Tribunale di Messina e che, per anni, non aveva potuto instaurare alcun rapporto affettivo con il figlio.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [REDACTED] deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 495, secondo comma, cod. pen.

La sentenza impugnata riproporrebbe gli argomenti del primo Giudice senza confrontarsi con l'atto di appello, con conseguente *deficit* motivazionale. In particolare, si ribadisce che l'imputata ben avrebbe potuto registrare la nascita del bambino fornendo i propri dati, potendo il padre operare successivamente il riconoscimento del figlio, considerate le regole del diritto di famiglia in ordine al cognome dei figli legittimi. Inoltre, l'imputata non avrebbe mai dichiarato di «essere divorziata» essendosi limitata a definirsi «madre naturale», attribuendo tale qualità a sé e non al figlio. Dunque, sarebbero assenti nell'atto di nascita le dichiarazioni che si assumono mendaci. Inoltre, l'imputata, al momento della redazione del «Modulo consenso *Privacy*», aveva dichiarato di avere dato alla luce un bimbo di nome [REDACTED] sicché sarebbe stato sufficiente che l'Ufficiale di stato civile fosse stato più diligente prendendo atto che «il dichiararsi madre naturale» non significa che il figlio sia «naturale», cioè nato fuori dal matrimonio, così accertando che la ricorrente era solo legalmente separata e che il figlio era stato concepito in costanza di matrimonio.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 51 cod. pen. La difesa assume che dichiarare il figlio con il proprio cognome costituisca l'esercizio di un diritto, non esistendo una disposizione diretta ad attribuire automaticamente ai figli legittimi il cognome paterno, posto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, ha statuito che «è costituzionalmente illegittimo l'art. 262, comma 1, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento,

per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.

Già in epoca successiva e prossima alla nascita del figlio, la persona offesa aveva intrapreso una azione civile finalizzata alla rettificazione dell'atto di nascita. Con ricorso depositato in data 9 agosto 2013, [redacted] avrebbe chiesto, ai sensi dell'art. 95, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che fosse disposta la rettificazione dell'atto di nascita «parte II serie B numero 13 del Registro dello Stato Civile di [redacted] con la modifica del cognome attribuito al minore [redacted] così da chiamarsi [redacted]. A sostegno della domanda evidenziava che il bambino nato il [redacted] 2013 dalla sua unione con [redacted] coniugati con atto di matrimonio del 24 settembre 2011 e separati con atto omologato il 14 maggio 2013, era stato registrato con il cognome della madre [redacted] e con il nome [redacted] senza tenere conto del fatto che la madre era unita in matrimonio con l'istante e che il cognome avrebbe dovuto trasmettersi al figlio legittimo automaticamente. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la ricorrente, la quale evidenziava di avere dovuto effettuare la dichiarazione di nascita del figlio nella inerzia di [redacted] e di avere attribuito al bambino il proprio cognome nella convinzione che il padre potesse richiedere la rettifica del cognome. Ella, comunque, non si opponeva alla domanda avanzata dal ricorrente, come da copia del provvedimento che si allega. Pertanto, la determinazione di indicare il figlio come [redacted] e non come [redacted], sarebbe stato il risultato di una contingenza determinata dall'irreperibilità del coniuge separato.

4. In data 2 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell'avv. [redacted] contenente motivi nuovi.

4.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 495, secondo comma, cod. pen., per avere le pronunce di merito omesso di prosciogliere nel merito l'imputato tenuto conto delle norme che regolano il diritto di famiglia in relazione al cognome dei figli legittimi e che consentono alla madre di effettuare la registrazione della nascita del bambino fornendo i propri dati, potendo il padre successivamente operare il riconoscimento. Inoltre, si ribadisce che la ricorrente non avrebbe mai

dichiarato di «essere divorziata», essendosi limitata a definirsi «madre naturale», attribuendo tale qualità a sé stessa e non al figlio, che essendo stato concepito in costanza di matrimonio non avrebbe potuto essere considerato «naturale». Pertanto, nel caso in esame, nessuna dichiarazione «mendace» potrebbe ravvisarsi, fermo restando che non vi sarebbe la prova del dolo.

4.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 47 cod. pen.

Alla luce del mutato assetto normativo, l'attribuzione al figlio, da parte della madre, del proprio cognome e non di quello del padre costituirebbe esercizio di un diritto. La Corte territoriale, dunque, non avrebbe considerato che nel nostro ordinamento, dopo la pronuncia della sentenza n. 131 del 31 maggio 2022 da parte della Corte costituzionale, non vi è più alcuna disposizione che attribuisca automaticamente ai figli legittimi il cognome paterno. In ogni caso, già in epoca successiva alla nascita del figlio, [REDACTED] aveva intrapreso una azione civile finalizzata alla rettificazione dell'atto di nascita, a conferma della convinzione della ricorrente che egli potesse autonomamente richiedere la rettifica del cognome anche dopo l'attribuzione del proprio al bambino al momento della nascita. Dunque, si sarebbe in presenza di un errore su legge diversa da quella penale, con conseguente esclusione della punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. L'art. 495 cod. pen. punisce, al primo comma, il fatto di colui il quale «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona», prevedendo, al n. 1 del secondo comma, un'aggravante nel caso in cui «si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile».

Va, inoltre, ricordato che secondo l'art. 30, comma 4, d.P.R. n. 396 del 2000, «la dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione

telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore».

2.1. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla pronuncia impugnata, si è al cospetto di una dichiarazione, resa dall'imputata, in cui costei si definiva come «madre naturale» di un neonato, al quale chiedeva venisse attribuito il nome di [REDACTED] e il proprio cognome, [REDACTED]. Detta dichiarazione, resa alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero presso cui era avvenuto il parto, era destinata ad essere trasmessa all'ufficio dell'anagrafe comunale, al fine di procedere alla relativa registrazione da parte dell'ufficiale dello stato civile, il quale, da quanto emerge, aveva provveduto in conformità della dichiarazione.

2.2. Tale dichiarazione, dunque, aveva ad oggetto un contenuto articolato: da un lato, quello propriamente dichiarativo, consistente nell'affermazione di una qualità soggettiva, quella di madre naturale, ovvero di partoriente al di fuori del rapporto matrimoniale; e, dall'altro lato, un contenuto ibrido, di natura volitivo-dichiarativa, consistente nell'attribuzione del prenome e del proprio cognome, accompagnato da una ulteriore dichiarazione, rimasta estranea all'atto ma di cui costituiva il presupposto logico, di non essere nelle condizioni di poter rintracciare il padre del bambino. Secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, l'istruttoria aveva fatto emergere nitidamente che entrambe le dichiarazioni erano false: la prima, in quanto al momento della nascita del bambino il vincolo matrimoniale non era stato ancora sciolto formalmente, avendo i due coniugi proceduto unicamente a omologare la pronuncia dichiarativa della separazione consensuale raggiunta; la seconda, in quanto il padre del bambino non soltanto non era irrintracciabile, ma si era dapprima presentato, il giorno successivo alla nascita del bambino, presso il nosocomio, ove si era rivolto al personale sanitario per chiedere informazioni in merito alla procedura da seguire per la registrazione del figlio e, quindi, il giorno ancora successivo, presso il locale Tribunale per farsi consegnare il provvedimento di omologazione della separazione consensuale necessario alla registrazione, dovendo poi recedere dai suoi propositi dopo avere saputo che l'imputata aveva chiesto di essere dimessa e aveva registrato il figlio previa compilazione del modulo per il riconoscimento dei figli naturali da parte della sola madre.

2.3. La seconda dichiarazione, tuttavia, non era stata incorporata nella formale denuncia presentata dall'imputata alla direzione sanitaria e, dunque, essa non ha costituito oggetto della contestazione, la quale ha riguardato l'affermazione di essere «divorziata». Al di là della formale contestazione, la declaratoria di responsabilità ha però riguardato, come detto, la attestazione di essere «madre naturale», emersa in sede istruttoria e oggetto di adeguata attività difensiva dell'imputata, la quale, dunque, non avrebbe potuto denunciare alcuna violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di condanna ai sensi

dell'art. 522 cod. proc. pen., tenuto conto dell'identità del titolo di reato e del fatto storico addebitato (così *ex plurimis* Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015 - 01).

3. Dalle considerazioni che precedono deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

Da un lato, come detto, l'affermazione secondo cui la [redacted] non avrebbe mai dichiarato di «essere divorziata» essendosi limitata a definirsi «madre naturale» non è rilevante, atteso che proprio in tale secondo asserto risiede l'accertata falsità della dichiarazione; e parimenti irrilevante è la circostanza che ella abbia attribuito tale qualità a sé e non al figlio, come pure sottolineato in ricorso, atteso che da quella falsa dichiarazione, e dalla correlata affermazione di non poter rintracciare il padre, è comunque derivata la realizzazione di una condotta tipica e, come si dirà, anche la lesione sul piano civile di un interesse, specificamente riferibile al padre del bambino. Dall'altro lato, non può nemmeno condividersi l'assunto, che il ricorso parrebbe non del tutto nitidamente avallare, per cui dichiararsi madre naturale non significhi che il figlio sia «naturale», posto che l'aggettivo richiama univocamente la circostanza che la nascita sia avvenuta fuori dal matrimonio, così che le due condizioni, riferibili alla madre e al figlio, non possono certamente essere disgiunte.

4. Parimenti infondate sono le argomentazioni difensive svolte con il secondo motivo.

Si assume, sostanzialmente, che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, la madre ben avrebbe potuto attribuire il proprio cognome al bambino, ulteriormente evidenziando come ella, nel caso in esame, si fosse trovata nell'impossibilità di gestire diversamente l'inerzia del padre del bambino rispetto al riconoscimento e che, in ogni caso, confidasse sulla possibilità che il padre avrebbe potuto effettuare il riconoscimento del figlio anche successivamente. In realtà, la circostanza che, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, all'atto della dichiarazione di nascita non possa più procedersi ad attribuire al neonato, in maniera automatica, il cognome del padre, non significa, all'evidenza, ^{che} la madre possa tacere che il figlio è nato in costanza di matrimonio e procedere, senza il consenso del padre, alla dichiarazione di nascita e all'attribuzione del cognome, ma soltanto che, come del resto ricordano sia il ricorso che i motivi aggiunti, il neonato acquisti il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi deciso o, soltanto con il loro consenso, quello di uno di essi. Ne consegue che alla nuova disciplina non può annettersi alcuna valenza scriminante e che, alla fine, debbano ritenersi palesemente insussistenti i

presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputata ai sensi degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Inoltre, l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [redacted] che devono essere liquidate in complessivi 3.600,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile.

6. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge, tenuto conto del ripetuto riferimento alle generalità di un soggetto minorenni all'epoca dei fatti.

PER QUESTI MOTIVI


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in data 25 febbraio 2025


Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Rosa Pezzullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 APR 2025



oggi, IL CANCELLIERE ESPERTO

Sabrina Belmonte

